

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
RICORSO

PER: l'Arch. **Caterina Di Bona** (Cod. Fisc.: DBNCRN62S62A244F), nata ad Alvito (FR) il 22.11.1962, ivi residente in Via Santa Teresa n. 18, ed ivi elettivamente domiciliata in Via Santa Teresa n. 1, c.a.p. 03041 – n. di fax 0776.510869, indirizzo di P.E.C., estratto dal registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE), <afgraziani@pecavvomaticassino.it> – nello studio dell'Avv. Antonio Graziani (Cod. Fisc.: GRZNTN49L10G687J), che la rappresenta e difende, giusta procura speciale qui in calce.

CONTRO: il **Ministero dell'Istruzione** (Cod. Fisc.: 80185250588) in persona del Ministro in carica; l'**Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio** (Cod. Fisc.: 97248840585) in persona del legale rappresentante pro tempore; l'**Ufficio VII°, Ambito Territoriale per la Provincia di Frosinone** (Cod. Fisc.: 80009750607) in persona del Dirigente Scolastico, legale rappresentante pro tempore, con sede in Frosinone, Viale Olimpia n. 14, Zona Casaleno, c.a.p. 03100; tutti legalmente domiciliati presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, Via dei Portoghesi 12, cap 00186.

OGGETTO

Annullamento – ai sensi dell'art. 428, co. I°, c.c. – della rinuncia all'accettazione della proposta di stipula del contratto, a tempo indeterminato, per l'insegnamento della materia di Storia dell'Arte (classe di concorso A054; posizione in graduatoria 1; punteggio in graduatoria 14,00; sede di servizio FRIS023002-IIS Anagni h. 12 + FRPM08000L h. 6; A.S. 2019/20); rimessione in graduatoria; altro.

SI PREMETTE IN FATTO QUANTO SEGUE

Come si riconosce e si puntualizza ex adverso, nella P.E.C. del 7.10.2019, l'odierna istante:

il 27.8.2019, ha regolarmente accettato l'anzidetta proposta – comunicatale dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Ufficio VII°, Ambito Territoriale per la Provincia di Frosinone – di stipulazione del contratto, a tempo indeterminato, per l'insegnamento della materia di Storia dell'Arte;

il 29.8.2019, ha sottoscritto, e consegnato all'Ufficio Protocollo dell'Ambito Territoriale Provinciale, la rinuncia a tale accettazione (!).

Tuttavia, **la rinuncia**, del tutto immotivata ed inspiegabile, è **affetta da incapacità assoluta di intendere e di volere**, per essere avvenuta in condizioni di salute totalmente compromesse, nonché di agitazione, apprensione e confusione mentale, tali da



non consentire all'Arch. Caterina Di Bona – affetta da una forma grave di depressione maggiore – di valutare, né di comprendere, né la situazione, né la portata dell'atto che stava compiendo, né i propri interessi, economici e non, con riguardo ad esso.

Quindi, con la P.E.C. del 27.9.2019 – a firma di questo difensore – comunicando di voler revocare la rinuncia, ha chiesto che non se ne tenesse conto, e, nel contempo, ha domandato l'adesione alla revoca, il ripristino nella graduatoria, ad ogni effetto di legge, e la rimessione nei termini, per l'accettazione dell'incarico; il tutto, con quanto di consequenziale e/o di ragione.

Sempre con quella P.E.C., ha trasmesso il verbale di pronto soccorso dell'Ospedale di Sora, in data **27.8.2019** – vale a dire, per l'appunto, il giorno dell'accettazione dell'incarico, e quello precedente la rinuncia (!) – ove si riscontra uno *<<stato di ansia reattivo a periodo di stress>>*.

Ma l'Ufficio, con l'anzidetta P.E.C. del 7.10.2019, ha risposto di non poter dare, *<<in base alle leggi vigenti>>*, quindi, a prescindere da qualsiasi, ulteriore accertamento, riscontro positivo a quanto richiestogli.

E PER I SEGUENTI MOTIVI

L'avversa presa di posizione è **preconcetta** ed **ingiusta**, così come la rinuncia dev'essere annullata.

infatti:

1) a norma dell'art. 428, co. I°, c.c., *<<Gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d'intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima ... se ne risulta un grave pregiudizio all'autore>>*;

2) poi, perché sussista l'incapacità di intendere e di volere, costituente causa di annullamento del negozio, ex art. 428 c.c., **non occorre la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente che esse siano menomate, sì da impedire comunque la formazione di una volontà cosciente**; la prova di tale condizione non richiede la dimostrazione che il soggetto, al momento di compiere l'atto, versava in uno stato patologico tale, da far venir meno, in modo totale e assoluto, le facoltà psichiche – essendo **sufficiente accertare che queste erano perturbate al punto da impedirgli una ponderata valutazione del contenuto e degli effetti del negozio** e, quindi, il formarsi di una volontà cosciente – e può essere data con ogni mezzo o **in base a presunzioni ed a indizi**, che anche da soli, se del caso, possono essere decisivi per la sua configurabilità (Cass. II^, sent. 30.5.2017, n. 13659; Cass. I^, sent. 12.7.1991, n. 7784);

3) anche nella specifica ipotesi di dimissioni dal posto di lavoro, a fini della sussistenza dell'incapacità di intendere e di volere, costituente causa di annullamento del negozio, **non occorre la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente la menomazione di esse**, tale, comunque, da impedire la formazione di una volontà cosciente, facendo così venir meno la capacità di autodeterminazione del soggetto e la consapevolezza in ordine all'atto che sta per compiere (ex multis: Cass. Lav., sent. 28.10.2014, n. 22836, nell'ipotesi di sindrome



ansioso-depressiva; Cass. Lav., sent. I°9.2011, n. 17977; Cass. Lav., sent. 18.3.2008, n. 7292; Cass. Lav., sent. 15.1.2004, n. 515; Cass. Lav., sent. 15.6.1995, n. 6756).

E nella fattispecie concreta, dall'allegata certificazione medica del 29.10.2019, a firma del Dott. Valter Marola, psicoterapeuta specialista in psichiatria, emerge, con assoluta chiarezza, che:

1) a quell'epoca – e da oltre due anni – l'Arch. Di Bona era <<affetta da Depressione Maggiore Ricorrente e Disturbo D'Ansia Generalizzato>>;

2) tale patologia, <<malgrado alcuni periodi di remissione, si presenta periodicamente con una riacutizzazione della sintomatologia>>;

3) nel 2019, ed <<in particolare con il periodo estivo, il quadro clinico si è marcatamente appesantito con totale compromissione sul funzionamento psicosociale e lavorativo, con particolare riferimento alla sfera decisionale>>.

Ciò detto – e, se non altro, secondo la normale esperienza – al momento della rinuncia, **l'Arch. Di Bona versava (quanto meno) in uno stato tale, da non poter maturare, né una volontà cosciente, né una serena, seria valutazione,** su quell'atto e sulle conseguenze di esso.

Infine, **il grave pregiudizio**, di cui alla norma citata, è di tutta evidenza: la rinuncia per cui è causa nuoce apprezzabilmente alla **carriera** ed alla **vita lavorativa** dell'istante, nonché al **risultato dei suoi impegnativi, lunghi e dispendiosi studi universitari**.

Tra l'altro, **la cattedra di Storia dell'Arte è più confacente ad un architetto**, di quanto non lo sia il lavoro dell'istante, dal 2003 modesta impiegata amministrativa (giusta il competente contratto collettivo nazionale di lavoro ed il relativo CU, entrambi allegati) presso la Soc. Abruzzo Engineering S.p.a., Società unipersonale, totalmente partecipata dalla Regione Abruzzo, con sede sociale in L'Aquila, Piazza Santa Maria Paganica n. 5.

Infatti, questa Società – che opera per i fini istituzionali della Regione, fornendo funzioni, attività di servizio e di supporto nell'ambito ambientale, di monitoraggio del territorio e di difesa del suolo, delle acque e dei sistemi idrici, della protezione civile, della digitalizzazione e realizzazione di sistemi dati, della programmazione e rendicontazione, dell'archiviazione e dei sistemi informativi, nonché delle attività della ricostruzione post sisma e della gestione dell'emergenza – assegna al proprio personale, secondo le esigenze, mansioni di volta in volta diverse, le quali, per quanto concerne l'Arch. Di Bona, sono, da anni, prevalentemente amministrative, e, circostanza ovvia, confacenti all'anzidetto inquadramento lavorativo, che non richiede alcun titolo di studio universitario.

A tal punto, non sfugge la differenza – se non altro, sotto il profilo della **soddisfazione personale** – tra il lavoro di un professore e quello della deducente.

Oggi, l'Arch. Di Bona – che, non a caso, aspirava, proprio, alla cattedra in parola – non ha dubbi, nel contesto di un **equilibrato** confronto, circa la preferibilità dell'insegnamento; specie se nella materia che più di ogni altra si confà agli studi universitari da lei seguiti.

Non per niente, infatti, si era attivata, ed aveva sostenuto i debiti esami, proprio per accedere a quell'insegnamento; il che, tra l'altro, è sintomatico della particolare importanza che, almeno per lei, esso rivestiva.



Il **grave pregiudizio**, di cui parla l'art. 428 cc, non ha un contenuto esclusivamente patrimoniale, ma comprende **tutti gli effetti negativi**, derivanti dall'atto compiuto, sull'intera sfera degli interessi del soggetto (Cass. Lav., sent. 4.3.1986, n. 1375).

Può anche essere di natura personale, ed implicare apprezzamenti del tutto soggettivi.

Soprattutto quando si tratta dell'ambito lavorativo, ove, secondo l'id quod plerumque accidit, l'appagamento non è soltanto economico, e dove la soddisfazione interiore consente, anche, di superare i momenti di crisi.

SI RICORRE

Affinché sia fissata l'udienza di comparizione personale delle parti e di discussione, e, previ gli adempimenti di rito, l'Eccellentissimo Tribunale, contrariis reiectis, con sentenza provvisoriamente esecutiva – previa, ove occorra, la consulenza tecnica d'Ufficio sulle condizioni di salute, e sulla dedotta compromissione mentale, dell'Arch. Caterina Di Bona, alla data del 29.8.2019 – ad ogni effetto, e con ogni conseguenza, di legge:

a) annulli l'anzidetta rinuncia – del 29.8.2019 – all'accettazione della proposta di stipula del contratto, a tempo indeterminato, per l'insegnamento della materia di Storia dell'Arte;

b) reinserisca e ripristini l'Arch. Caterina Di Bona nella graduatoria, con la posizione anteriore alla rinuncia; o, in subordine, la inserisca in altra graduatoria equivalente, sempre per l'insegnamento di Storia dell'Arte, e, possibilmente, con uguale posizione;

c) la rimetta nei termini, per la stipula del contratto – a tempo indeterminato – relativo all'insegnamento della materia di Storia dell'Arte; comunque, le riconosca il diritto a tale stipula, ed ordini al convenuto di procedere alla stipulazione del contratto de quo, con la ricorrente;

d) condanni il convenuto alle spese di lite.

Con quant'altro di consequenziale e/o di ragione.

In istruttoria:

si chiede che il Dott. Valter Marola – con studio in L'Aquila, Via delle Nocelle n. 4 C, c.a.p. 67100 – venga ammesso ad asseverare, quale teste, la veridicità del contenuto e della firma della sua certificazione medica del 29.10.2019, qui allegata come doc. n. 5);

si allega, in formato pdf:

1) in unico file, la citata proposta di stipula del contratto, a tempo indeterminato, per l'insegnamento di Storia dell'Arte – recante, in calce, l'accettazione dell'Arch. Caterina Di Bona – nonché la suddetta rinuncia all'accettazione in parola;

2) in unico file, la suddetta comunicazione, via P.E.C., del 27.9.2019, i dati del suo invio e la relativa ricevuta di protocollo (attestante il suo ricevimento) trasmessa dall'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, Ufficio VII, Ambito Territoriale per la Provincia di Frosinone;

3) l'anzidetta risposta, via P.E.C., dell'anzidetto Ufficio, in data 7.10.2019;



- 4)** il ricordato verbale di pronto soccorso del 27.8.2019;
- 5)** la citata certificazione medica del 29.10.2019;
- 6)** la dichiarazione dei redditi (Mod. 730) percepiti dall'Arch. Di Bona nel 2019;
- 7)** la Certificazione Unica (CU) dell'Arch. Caterina Di Bona, relativa al 2019, rilasciata dalla datrice di lavoro, Soc. Abruzzo Engineering S.p.a.;
- 8)** in unico file, l'autocertificazione della ricorrente, ai fini dell'esenzione dal contributo unificato, e la carta di identità della medesima;
- 9)** il file <<Abruzzo Engineering "CHI SIAMO">>, recante la presentazione della Soc. Abruzzo Engineering S.p.a., e rilevato dal sito della stessa;
- 10)** il file <<Abruzzo Engineering "PROGETTI">>, recante la descrizione dell'attività della Soc. Abruzzo Engineering S.p.a., e rilevato dal suddetto sito;
- 11)** il C.C.N.L. Commercio e terziario Confcommercio in data 30.3.2015.

Salvis iuribus.

Vi è esenzione dal contributo unificato, poiché il reddito imponibile del nucleo familiare dell'Arch. Caterina Di Bona – composto da lei sola – quale risulta dall'allegata, ultima sua dichiarazione, ai fini dell'imposta personale sul reddito, non supera il triplo dell'importo previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 115 del 2002, elevato ad € 34.585,23.

Alvito, 2.11.2020.

Firma digitale dell'Avv. Antonio Graziani

PROCURA SPECIALE

Delego a rappresentarmi e difendermi – con ogni potere di legge – nei due gradi del giudizio per il quale è il suesteso ricorso, l'Avv. Antonio Graziani, nel cui studio, in Alvito (FR), Via Santa Teresa n. 1, eleggo domicilio; autorizzo il trattamento dei dati personali; con promessa, sin d'ora, di rato, fermo e valido.

Alvito, 2.11.2020.

Arch. Caterina Di Bona:

V° per autentica della firma, Avv. Antonio Graziani:





Tribunale di Roma

3° Sezione Lavoro

N. R.G.32618/2020 _____

Il Giudice del Lavoro

Letto il ricorso che precede

Visti ed applicati gli artt. 1. 11.08.73, 415, 422, 444 E 533 c.p.c.;

Ritenuta la propria competenza;

FISSA

l'udienza di discussione della causa per il giorno 02/06/2021 alle ore 9.30 viale G. Cesare, 54 stanza n.110

DISPONE

che ricorso e decreto vengano notificati, a cura della parte ricorrente entro il termine di legge

Roma,09/12/2020

L'Assistente Giudiziario

Il Giudice del Lavoro

D.ssa AnnaMaria Lionetti



n.32618\2020 r.g.lav.

IL GIUDICE

Preso atto che per mero disguido la causa è stata fissata per la discussione all'udienza del 2.6.2021, giorno festivo

dispone

il rinvio d'ufficio alla prima udienza utile del 7.6.2021 stesso orario.

Si comunichi a cura della cancelleria.

Roma 18.1.2021

Il Giudice

